Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE PLAUTO



SCUOLA ASSOCIATA RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI
Sede: Via Renzini n° 70 – 00128 – Roma- Distretto XX – Cod. Mecc. RMPC21000P –
Cod Fisc. 97084590583 Tel. 06121127400 - 06 86357 083
E-mail: rmpc21000p@istruzione.it rmpc21000p@pec.istruzione.it
SITO WEB: https://www.liceoplauto.edu.it

Prot. n. 5822/7.6 Roma, 17/10/2025

Alle famiglie

COMUNICATO N. 21

OGGETTO: <u>Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica</u>

Gentili Famiglie,

con la presente desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulla normativa in materia di **obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica**, alla luce delle modifiche recentemente introdotte dal Decreto-Legge n. 123 del 2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 159 del 2023. In particolare, la legge stabilisce nuove responsabilità con l'obiettivo di garantire a ogni studentessa e ad ogni studente il diritto a un'istruzione regolare fino al compimento dei 16 anni, data in cui termina l'obbligo scolastico (L.296/2006).

Ai sensi del succitato decreto-legge, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sono tenuti a garantire la frequenza regolare dei propri figli alla scuola, fino al termine dell'obbligo scolastico (16 anni). **L'impegno dei genitori include:**

- Assicurare la partecipazione attiva e la regolare frequenza scolastica, evitando assenze ingiustificate.
- Informare tempestivamente la scuola in caso di difficoltà che possano ostacolare l'adempimento dell'obbligo scolastico.
- Collaborare con il personale scolastico per individuare e affrontare tempestivamente eventuali segnali di difficoltà o rischio di abbandono scolastico.

Il Dirigente Scolastico è responsabile di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione e di adottare tutte le misure necessarie per contrastare la dispersione scolastica. In particolare, "il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione".

Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 570-ter del Codice Penale, l'inadempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei genitori può comportare sanzioni penali.

L'obiettivo di questa comunicazione è sottolineare l'importanza di un impegno condiviso tra scuola, famiglia e istituzioni locali per garantire a tutti le studentesse e gli studenti la possibilità di completare il proprio percorso educativo in modo regolare, fino al termine dell'obbligo scolastico. La collaborazione attiva di tutti è essenziale per prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo educativo di tutti e di ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Bracaglia

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993